

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2
“PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO”**

**ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CONCESSO
DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER IL PROGETTO CRPR000000704 -
CODICE CUP F23D24000370004.**

VISTO

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'allegato alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare, la misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) la quale prevede sovvenzioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti per una potenza complessiva pari almeno a 1,73 GW;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:
 - a. il traguardo M2C2-46, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025, è costituito da “Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche”;
 - b. l'obiettivo M2C2-47, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, ovvero "Installazione di nuova capacità di generazione elettrica pari ad almeno 1.730 MW da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente ubicati nei comuni con meno di 5 000 abitanti. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO₂eq/t H₂”;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- l'accordo denominato Operational Arrangements (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
- la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
- il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che

- modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
 - l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
 - le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
 - la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
 - il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e ss.mm.ii. e, in particolare:
 - a. l'articolo 2, comma 6-bis, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
 - b. l'articolo 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 - c. l'articolo 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio,

rendicontazione e controllo;

- d. l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi "possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021 al n. 3164, con il quale si è proceduto all'istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e ss.mm.ii.;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
 - il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii.;
 - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e ss.mm.ii.;
 - il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e ss.mm.ii.;
 - il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e ss.mm.ii.;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi

- anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - l'articolo 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e ss.mm.ii. che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
 - il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che rinomina il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;
 - il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;
 - le “Linee guida per i Soggetti Attuatori” adottate dal MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;
 - il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
 - le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
 - in particolare, la circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, relativa all'aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

VISTO ALTRESI'

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili”, e in particolare:

- o l'articolo 8, che disciplina la “Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia”;
- o l'articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;
- o l'articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili;
- o l'articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo, stabilendo al comma 3 che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) debba adottare i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, recante: «Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR» ed eventuali successive modifiche ed integrazione (di seguito Decreto);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 15 marzo 2024 n° 106 (c.d. Decreto Corrispettivi), il quale ha definito i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiede ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole ed ha modificato l'articolo 10 del Decreto prevedendo che il contributo in conto capitale spettante viene erogato dal Ministero;
- le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR approvate con decreto del Direttore Del Dipartimento Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23 febbraio 2024 e il relativo aggiornamento approvato con Decreto Direttoriale del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica n. 170 del 22 aprile 2024 (di seguito Regole Operative);
- l'Avviso Pubblico di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, pubblicato il 5 aprile 2024 con decreto del Capo Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 141, che indica le modalità di presentazione delle proposte progettuali (di seguito Avviso Pubblico);
- l'Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.2, del PNRR presentata dal Soggetto beneficiario/attuatore al GSE in data 14/08/2024 prot.n. GSEWEB/A20241559890 corredata di tutti i dati, documenti e informazioni indicati nelle Regole Operative, per uno degli interventi finanziabili di cui alla sezione 6 dell'Avviso pubblico, ivi inclusa la documentazione necessaria ai fini della verifica antimafia (di seguito Istanza);
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – DG PIF n. 102 del 05/03/2025 di concessione, in favore del Soggetto beneficiario/attuatore, delle risorse rese disponibili per l'attuazione della proposta progettuale presentata (di seguito Atto di Concessione);
- l'assegnazione al progetto del Codice Unico di Progetto “CUP” n. F23D24000370004, identificativo del progetto d'investimento pubblico per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- la cumulabilità delle agevolazioni secondo quanto definito dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 414 e dalle Regole Operative;

- il rinvio, per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, alle disposizioni di cui al Decreto, all'Avviso Pubblico alle Regole Operative, ai Decreti e Regolamenti richiamati nel presente Atto e loro s.m.i., all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- tutte le Linee Guida, Istruzioni operative, Manuali eventualmente pubblicati sul sito internet del GSE, recanti indicazioni relativamente alla Misura.

CONSIDERATA

la necessità di perfezionare l'atto di concessione delle risorse con un atto d'obbligo da parte del Soggetto beneficiario/attuatore attraverso il quale il predetto Soggetto si assume formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR dichiarando di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento 1.2;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

Il/la sottoscritto/a IGNAZIO TOLA nato/a a MANDAS (SU), il 29/09/1952, residente in VIA SEBASTIANO SATTA 68, comune di PABILLONIS (SU), CAP 09030, codice fiscale TLOGNZ52P29E877T,

in seguito, denominato il Soggetto beneficiario/attuatore

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

Il Soggetto beneficiario/attuatore dichiara di aver preso visione del Decreto, delle Regole Operative, dell'Avviso Pubblico e del Decreto di concessione e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Il Soggetto beneficiario/attuatore ha sottoscritto la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante l'impegno al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto con l'invio della Istanza.

Dichiara, altresì, di accettare il contributo previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR,

fino ad un importo massimo di Euro 3.600, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nell'Istanza e nell'Atto di concessione.

Conferma infine di aver letto ed accettato le modalità con cui il GSE provvederà al trattamento e alla protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento, secondo l'informativa recata in calce al presente atto.

Articolo 2

(Modalità, termini e importo riconoscibile per l'attuazione del progetto)

Le attività, indicate dettagliatamente nella proposta progettuale allegata all'Istanza, devono essere state avviate dal Soggetto beneficiario/attuatore solo a partire dalla data di trasmissione dell'Istanza presentata per il tramite del portale di cui alla Sezione 10 dell'Avviso Pubblico.

Il Soggetto beneficiario/attuatore deve attuare il progetto nei tempi e nei modi indicati nell'Istanza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto.

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile secondo le modalità riportate nelle Regole Operative e nella Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese dell'Avviso pubblico.

La presentazione della richiesta di rimborso a saldo delle spese al Ministero (Amministrazione centrale), per il tramite del GSE, dovrà essere inviata entro il termine e con le modalità indicate nel successivo articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto.

Articolo 3

(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)

Il Soggetto beneficiario/attuatore è a conoscenza che il Ministero, anche per il tramite del GSE, e il GSE si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di Istanza e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente come dettagliato nelle Regole Operative.

Il Soggetto beneficiario/attuatore dichiara di obbligarsi:

- a. a osservare gli adempimenti previsti dal Decreto, dalla Sezione 12 dell'Avviso pubblico, dalle Regole Operative e quanto dichiarato nell'Istanza;
- b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurolunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, e ss.mm.ii.;

- c. qualora invii la richiesta di anticipazione del contributo per un importo pari al massimo al 10% dell'agevolazione concessa, a presentare idonea fideiussione, a copertura del 100% della quota richiesta a titolo di anticipazione, redatta esclusivamente secondo l'apposito modello "Modello Garanzia" allegato alle Regole Operative, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026. In particolare, l'anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una fideiussione bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del Soggetto beneficiario/attuatore e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da un Istituto bancario o una impresa di assicurazione o un altro istituto finanziario abilitati ai sensi della normativa vigente ad operare sul territorio italiano. La fideiussione sarà rilasciata a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione;
- d. a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nell'Istanza, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista nell'Istanza, dal Decreto e nelle Regole Operative e di sottoporre al Ministero (Amministrazione responsabile) le eventuali modifiche al progetto che hanno impatti sui requisiti oggettivi e soggettivi accertati per l'ammissione al contributo, per il tramite del GSE;
- e. a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto secondo quanto indicato nelle Regole Operative, nelle Linee guida per i Soggetti attuatori del MASE e nelle eventuali ulteriori istruzioni e linee guida che saranno adottate dal Ministero e dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali;
- f. a garantire e a rendicontare il conseguimento del target associato al progetto in termini di kW di nuova capacità installata di generazione elettrica da fonti rinnovabili associata all'impianto/UP oggetto del contributo PNRR, a pena di revoca del contributo stesso e predisporre la relativa documentazione giustificativa secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo articolo 5;
- g. a rispettare le previsioni di cui all'articolo 7 del Decreto;
- h. a segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nell'Istanza, relazionando al Ministero ovvero al GSE;
- i. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., ove applicabile;
- j. nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, fornire al GSE il set minimo di informazioni relativo alla titolarità effettiva delle imprese legate alla filiera dell'appalto per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021, avvalendosi dell'apposito format allegato alle Linee guida per i Soggetti attuatori;

- k. a rispettare la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- l. a considerare e valutare tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del contributo a valere sulle risorse dell'Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2 (M2C2) e a tenerne conto ai fini della realizzazione del progetto;
- m. nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011, a trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico Area Clienti;
- n. a trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione e/o informazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- o. a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- p. a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
- q. a rispettare quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- r. a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero e/o dal GSE;
- s. a comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni relative all'intervento;
- t. a fornire, in ogni fase del procedimento, informazioni, dati e documenti richiesti dal Ministero o dal GSE;
- u. a comunicare al Ministero e al GSE eventuali variazioni della titolarità dell'impianto;
- v. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

- w. ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori e nel Si.Ge.Co. pubblicati dal Ministero, nonché nelle Regole Operative;
- x. a conservare le credenziali ed i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto beneficiario/attuatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto beneficiario/attuatore;
- y. nel caso di Amministrazioni, a rispettare, nell'ipotesi di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina euromunitaria e nazionale, alla circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative", nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero;
- z. ad utilizzare il sistema informatico predisposto dal GSE finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;
- aa. a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori e nel SiGeCo e dalle Regole Operative ed alle eventuali ulteriori indicazioni e linee guida specifiche per l'attuazione dell'Investimento 1.2 adottate dal Ministero o dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali;
- ab. a garantire la conservazione della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi delle spese esposte a rendicontazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, del Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- ac. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, del GSE e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco*;

- ad. nel caso di soggetti attuatori/beneficiari coincidenti con Amministrazioni pubbliche, effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione applicabile nei casi diversi da quelli contemplati al precedente punto, effettuare il “controllo gestionale interno”, ove applicabile, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale ed europea per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- ae. a effettuare la verifica circa la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, prima di rendicontarle al Ministero per il tramite del GSE;
- af. a predisporre la documentazione di spesa, nel rispetto del programma di spesa approvato, secondo le procedure stabilite nelle Regole Operative, nel SiGeCo e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del MASE, nonché nelle eventuali ulteriori indicazioni e linee guida specifiche per l’attuazione dell’Investimento 1.2 adottate dal Ministero o dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali;
- ag. ad inoltrare le richieste di pagamento con indicazione del codice CUP e COR al Ministero, per il tramite del GSE, entro e non oltre i termini indicati nelle Regole Operative, nel rispetto delle modalità riportate nelle Linee guida per i Soggetti attuatori del MASE e delle eventuali ulteriori indicazioni e linee guida specifiche per l’attuazione dell’Investimento 1.2 adottate dal Ministero o dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali;
- ah. ad assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629, legge n. 190 del 2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
- ai. a rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove pertinente, su tutti i documenti probatori dei pagamenti e delle spese effettivamente sostenute ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa al beneficio;
- aj. ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riguardo al rispetto del principio DNSH dovranno essere rispettate le indicazioni della circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” con particolare riferimento a quanto riportato nelle Regole Applicative;
- ak. a garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti e l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per

assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- al. a fornire, su richiesta dal Ministero, anche per il tramite del GSE, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- am. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il GSE sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- an. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea;
- ao. ad assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- ap. ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed eurounitarie e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.

Articolo 4

(Procedura di rendicontazione della spesa e costi ammissibili)

Il Soggetto beneficiario/attuatore, ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, deve rispettare il termine ultimo per la trasmissione della richiesta di rimborso finale fissato nelle Regole operative.

Ai fini della trasmissione della richiesta di rimborso al Ministero, il Soggetto attuatore/beneficiario deve aver provveduto alla rendicontazione dei target di progetto secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo articolo 5.

Indicazioni specifiche in merito alle modalità di rendicontazione delle spese e della documentazione ad esse allegata sono dettagliate nelle Linee guida per i Soggetti attuatori e nelle ulteriori istruzioni operative e linee guida specifiche per l'attuazione dell'investimento 1.2 adottate dal MASE o dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali.

Il Soggetto beneficiario/attuatore trasmetterà tutti i dati e la documentazione richiesta sul Portale GSE ed autorizza il GSE al caricamento sul Sistema Informatico ReGiS delle richieste di rimborso, confermate o modificate in seguito ai controlli svolti dal GSE e della documentazione allegata.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto beneficiario/attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico ReGiS, alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte del GSE e/o del MASE.

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non conforme a quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 5

(Rendicontazione del target di progetto)

Entro e non oltre il 31 agosto 2026, il Soggetto beneficiario/attuatore presenta la rendicontazione dei target di progetto, con le modalità indicate nelle Linee guida per i Soggetti attuatori del MASE, nel rispetto del Decreto e nelle Regole Operative nonché delle eventuali ulteriori istruzioni rilasciate dal Ministero o dal GSE e pubblicate sui propri siti istituzionali. Il Soggetto beneficiario/attuatore carica tutta la documentazione richiesta sul Portale GSE e autorizza il GSE al caricamento successivo dei dati e degli strumenti rendicontativi sul Sistema Informatico ReGiS.

Articolo 6

(Procedura di pagamento al Soggetto beneficiario/attuatore)

Le procedure di pagamento al Soggetto beneficiario/attuatore seguono le modalità specifiche indicate dall'art. 10 del D.M. 414/2023, dalla sezione 14 dell'Avviso, dalle Regole Operative, delle Linee guida per i Soggetti attuatori del MASE, nonché delle eventuali ulteriori linee guida/istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero o dal GSE per l'attuazione dell'Investimento 1.2.

Articolo 7

(Revoca dell'agevolazione o rinuncia)

Il Ministero e il GSE verificano il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e la corretta realizzazione degli interventi come previsto nelle Regole Operative e nell'Avviso pubblico.

Il Ministero, d'ufficio o su proposta del GSE, dispone la revoca totale dell'agevolazione concessa ai Soggetti beneficiari/attuatori in tutti i casi previsti dalla Sezione 18 dell'Avviso pubblico e dalle Regole Operative.

In caso di revoca o rinuncia, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate e, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto alla restituzione delle stesse, maggiorate

degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998.

Il Soggetto beneficiario/attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo alla revoca del contributo.

La rinuncia all'agevolazione è comunicata dal Soggetto beneficiario/attuatore al GSE attraverso l'indirizzo PEC acce@pec.gse.it.

Articolo 8

(Disimpegno delle risorse)

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione, n. 108 del 29 luglio 2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Atto di concessione.

Articolo 9

(Rettifiche finanziarie)

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario/attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n.2021/241.

A tal fine il Soggetto beneficiario/attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero, a restituire le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto beneficiario/attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 10

(Risoluzione di controversie)

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto beneficiario/attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 11

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il Portale di cui alla Sezione 10 dell'Avviso

pubblico, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative e successive modifiche e aggiornamenti, e nella manualistica dedicata pubblicate sul sito GSE.

Articolo 12

(Efficacia)

Ai fini del perfezionamento dell'Atto d'obbligo, il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a stampare l'apposita Nota di Accettazione con cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d'obbligo, artt. da 1 a 12, e ad inviarla debitamente sottoscritta al GSE, tramite il portale informatico.

L'efficacia del presente Atto d'obbligo decorre dalla data di acquisizione da parte del GSE della suddetta nota di accettazione sottoscritta.

Informativa sulla protezione dei dati resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato.

Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpdp@gse.it e PEC: rpdp@pec.gse.it

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi secondo quanto previsto dalle fonti normative regolanti il procedimento amministrativo avviato dai soggetti richiedenti i relativi benefici.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel citato Decreto del 7 dicembre 2023, n. 414 e nelle fonti normative connesse.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par. 3 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati propri dei documenti di riconoscimento;
- dati anagrafici;
- ragione sociale, P.IVA;
- localizzazione dell'impianto;
- dati di contatto;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa/finanziaria.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali a tale scopo nominati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con i Ministeri competenti quali il MASE, Agenzie governative, nonché con tutti i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 3 qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpdp@gse.it o certificata rpdp@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati.